

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Lucio Del PAGO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.B.avverso la decisione in data 11/5/09 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

Il ricorrente, avv. G.B.non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto in data 24.7.2008, diretto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, l'avv. D.F.esponeva quanto segue.

In data 17.6.2008 l'avv. C. N. ed il dott. A. C., rispettivamente collaboratrice e praticante dello studio, si erano recati presso la Sezione distaccata di C. del Tribunale di Trento per partecipare ad un'udienza istruttoria in una causa che vedeva coinvolta una società cliente dell'esponente. All'altezza di Pergine (Trento) la vettura con a bordo l'avv. N. ed il dott. C. subiva una foratura. L'avv. N., consapevole del fatto che la sostituzione dello pneumatico e la conseguente ripresa della marcia alla ridotta velocità consentita dal "ruotino" di scorta non avrebbero consentito di arrivare in tempo utile per l'udienza, fis-

sata alle 10.30, faceva contattare dallo studio la Cancelleria affinché venissero avvisati del ritardo il Giudice e l'avv. B., legale della controparte. L'avv. N. ed il dott. C., giunti verso le 10.45, conferivano con il Giudice dopo aver atteso che terminasse altra udienza, apprendendo che la Cancelleria aveva avvertito lui e l'avv. B. del ritardo, ma che, *“(come da lui riferito) a seguito dell’insistenza manifestata dall’avvocato G.B. affinché l’udienza fosse tenuta, nonostante quest’ultimo fosse stato edotto dell’accaduto, “fu costretto” a fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, così come domandata”*. Alle 10.35, infatti, come risultava dalla copia del verbale di udienza, e pertanto decorsi solo 5 minuti rispetto all’orario fissato e nonostante l’avviso del ritardo, l’avv. B. aveva insistito affinché l’udienza si tenesse ugualmente. Chiedeva che il Consiglio dell’Ordine valutasse il comportamento dell’avv. B. sotto il profilo disciplinare.

Invitato a svolgere osservazioni, con nota del 3.9.2008 l'avv. B. precisava: che un’impiegata della Cancelleria aveva avvisato del ritardo, *“senza precisare, peraltro, ancorchè da me richiesto, il tempo di arrivo”*; che, verificata l’assenza del signor P., testimone che avrebbe dovuto essere sentito, aveva chiesto al Giudice di trattare la causa; che quel testimone non si era presentato neppure a due precedenti udienze; che erano già stati uditi tutti i testi indicati dalla sua cliente e sei testi indicati dalla controparte, mancando solo la deposizione del testimone che avrebbe dovuto essere udito all’udienza del 17.6.2008. Dichiarava di non ravvisare le violazioni deontologiche assunte dall’esponente. Allegava copia dei verbali e dell’istanza di rimessione in termini dell’avv. F., alla quale era tra l’altro allegata comunicazione datata 17.6.2008 del teste che avrebbe dovuto essere udito all’udienza di quel giorno, di impedimento a comparire.

Nella seduta del 15.12.2008 il Consiglio dell’Ordine deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. G. B., incolpato *“di aver violato le norme del codice deontologico forense previste dagli articoli 6, 22 e 23 ed in particolare perché nel corso dell’udienza di data 17.06.2008 ore 10.30 avanti il Giudice Civile del Tribunale di Trento – sezione distaccata di C. –, pur avvertito tempestivamente dal cancelliere d’udienza che il procuratore di controparte avrebbe tardato a causa di un guasto alla propria autovettura, chiedeva al Giudice, alle ore 10.35 (dieci virgola trentacinque) di dare atto dell’assenza del collega, chiedendo specificamente e comunque di trattare la causa, fissata per l’audizione di un testimone, e chiedendo venisse messo a verbale che il testimone non era ancora presente e di conseguenza chiedendo venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ciò contravvenendo ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza. In Cles/Trento, 17.06.2008”*.

Con memoria depositata in data 21.1.2009 l’incolpato tra l’altro aggiungeva: che

all'udienza del 9.10.2007 erano stati escussi tutti i testi della parte da egli difesa e tre testi della controparte, essendo mancata la comparizione degli altri sei testimoni della controparte, senza che essi avessero offerto una giustificazione; tra i testi non comparsi vi era il signor P.; che questi non era comparso neppure nella seconda udienza istruttoria, nella quale aveva addotto, tramite la dichiarazione del difensore, un impedimento non meglio precisato; che l'istanza di rimessione in termini presentata dall'avv. F. era stata accolta; che a tale istanza era stata allegata *“una lettera, a firma del teste stesso, datata 17.06.08, con la quale era addotto “un contrattempo” non meglio precisato, a giustificazione della mancata comparizione”*; che tale lettera aveva la stessa data (17.6.2008) dell'udienza, appariva proveniente da M. ed era priva *“dell'eventuale rapporto di spedizione via fax”*; *“che il tempo occorrente per coprire il viaggio da Vicenza – ove è lo studio del collega Avv. F.– a C. non può non considerarsi inferiore, quantomeno, a oltre due ore e mezza, talchè appare improponibile che la lettera “giustificativa” accennata sia stata scritta prima dell'udienza e, piuttosto, ipotizzabile che essa sia stata approntata successivamente all'udienza stessa, disertata, per l'appunto, dal teste”*; che nessuna delle ragioni addotte per giustificare l'impedimento del teste era stata documentata o aveva in sé un qualche elemento idoneo a farne ritenere la rilevanza o la verificabilità, attesa l'assoluta genericità, risolvendosi nell'inattendibilità; che *“Il ritardo comunicato telefonicamente alla addetta alla cancelleria e dalla stessa personalmente comunicato al sottoscritto era affatto indeterminato, privo della indicazione, ancorchè approssimativa, del suo spazio temporale o del possibile o probabile orario d'arrivo del difensore”*; che la controparte aveva conferito il potere di difesa e di rappresentanza anche all'avv. R. S. di Cles, che aveva omesso di comparire all'udienza del 17.6.2008, né nell'istanza di rimessione in termini era stato indicato alcunché al riguardo; che era *“quasi intuibile”* e quanto meno appariva *“non certo infondatamente ipotizzabile che il percorso dell'istruttoria probatoria sia stato strumentalmente rallentato da controparte, mediante la distribuzione della comparizione dei testimoni in plurime udienze e, infine, mediante la ripetuta assenza del teste P. F.”*; che le violazioni dei doveri di lealtà e di correttezza degli avvocati F. e S. (il primo aveva tenuto la condotta dilatoria ora descritta e non si era attivato ai fini della necessaria presenza dell'avv. S. e la seconda non era comparsa all'udienza) *“superavano e assorbivano”* la violazione contestatagli; che l'istanza di rimessione in termini era stata accolta, *“senza quindi che sia derivato alla controparte alcun svantaggio”*.

Con ulteriore memoria datata 2.3.2009 l'avv. B. tra l'altro aggiungeva: che nell'istanza di rimessione in termini l'avv. F. aveva indicato in 25/30 minuti il tempo per la sostituzione dello pneumatico, talché, considerando la velocità ridotta imposta dal “ruoti-

no” di scorta il ritardo non avrebbe potuto essere inferiore ai 40-45 minuti e pertanto l’arrivo non poteva essere avvenuto prima delle 11.15 e non alle 10.45 come indicato dall’avv. F; che ciò sarebbe confermato anche dalla circostanza che le incombenze successive all’udienza lo avevano trattenuto nel palazzo del Tribunale per un tempo non inferiore a dieci minuti, talché se l’avv. N. fosse giunta alle 10.45 l’avrebbe incontrata; che l’avv. N. avrebbe potuto avvertire l’avv. S. e lo stesso deducente, essendo illogico che della negligenza e del disinteresse dell’avv. N. e dell’avv. S. (che aveva l’obbligo di comparire all’udienza) dovesse fare le spese il deducente; che oltre tutto l’unica attività che la controparte avrebbe dovuto svolgere era la richiesta di un differimento per la prosecuzione della prova; che *“Incomprensibile e illogica, risolvendosi nell’inattendibilità della versione dei fatti, è la stranezza del comportamento dell’Avv. N.”*, che avrebbe chiamato la Cancelleria solo alle 10.30, raggiungendo, a sua detta, il Tribunale alle 10.45, il che, considerati i tempi per il parcheggio ed il raggiungimento del Tribunale (non meno di dieci minuti) significa che la telefonata *“avrebbe dovuto essere stata fatta dalla stessa località, che essa doveva raggiungere ed aveva raggiunto, cioè da Cles, fatto di cui certamente non venne dato avviso nè alla cancelleria né all’Avv. B.”*; che la condotta processuale dell’avv. F. era stata mirata a procrastinare il pagamento del dovuto (il teste P., finalmente udito il 20.1.2009, non aveva saputo riferire nulla sui fatti; l’avv. F., che aveva svolto una domanda di garanzia ex art. 1490 c.c. per vizi, non aveva chiesto l’indispensabile consulenza tecnica d’ufficio) e tale condotta non poteva certo essere premiata.

Udito l’incolpato nella seduta del 9.3.2009, il Consiglio dell’Ordine deliberava la fissazione del giudizio disciplinare per l’11.5.2009.

A tale udienza veniva sentita l’avv. N., la quale tra l’altro riferiva: di essere partita da S. (Vicenza) alle 8; che all’udienza avrebbe dovuto depositare la comunicazione relativa all’impedimento del teste; della foratura e dell’avviso telefonico di un “leggero” ritardo; di essere giunta a Cles verso le 10.50-11; di avere appreso dal Giudice che l’udienza era già stata tenuta; di avere avuto conferma, nella Cancelleria, che del ritardo erano stati informati sia il Giudice sia l’avv. B.; che il Giudice le aveva riferito che l’insistenza dell’avv. B. non gli aveva permesso di fare altrimenti, se non tenere l’udienza; di avere cercato la domiciliataria, ma che, essendo questa impegnata a Rovereto (Trento), non avrebbe potuto partecipare all’udienza, e che pertanto era stato deciso che all’udienza avrebbe partecipato lei.

Veniva udito anche il Giudice, il dott. A., il quale tra l’altro riferiva: di ricordare l’essenza dell’episodio, ma non i particolari; che all’ora stabilita era presente l’avv. B., ma non la controparte ed il testimone; di avere dato atto a verbale, dietro richiesta dell’avv. B.

dopo avere fatto chiamare ad alta voce la controparte, il teste ed il difensore della controparte, della loro assenza; di non ricordare precisamente di un avviso della Cancelleria; che la controparte aveva poi chiesto la rimessione in termine per la prova, adducendo che il ritardo era stato dovuto alla foratura di uno pneumatico; di non avere svolto indagini in merito alla natura del ritardo; di non avere un ricordo preciso, ma che gli pareva che successivamente, quel giorno, il difensore della controparte fosse comparso in udienza, certamente in ritardo, ma di non essere sicuro nemmeno con riferimento all'ora di arrivo.

Con decisione in data 11.5.2009/7.4.2010, il Consiglio dell'Ordine irrogava all'avv. B. la sanzione dell'avvertimento.

Il Consiglio, nella sostanza: (i) riprendeva l'esposto dell'avv. F. e le difese dell'incolpato, riferendo anche di deduzioni difensive del 5.5.2009 (che peraltro non risultano agli atti e neppure nell'elenco in data 8.6.2010 degli atti trasmessi a questo Consiglio Nazionale) nelle quali l'incolpato aveva argomentato *“che, attesa la sosta obbligata a causa della foratura, la cui durata è stata indicata dallo stesso esponente in 25-30 minuti e la minor velocità necessitata dal ruotino di scorta, indicata dal medesimo esponente in 70-80 km/h, la durata del viaggio non poteva essere stata inferiore, con approssimazione per difetto, a circa ore 3,40, per cui l'Avv. N., sostituta dell'Avv. F.– ancorchè nell'esposto sia stato omissivo di indicare l'ora di partenza di S. – per raggiungere l'aula dell'udienza alle 10:45 avrebbe dovuto mettersi in viaggio, quantomeno, alle ore 7, a condizione, peraltro che essa avesse potuto prevedere l'imprevedibile ed eccezionale evento e la conseguente maggior durata temporale del trasferimento da Vicenza a Cles, mentre – come appare logico – era da ritenersi che l'Avv. N. si fosse posta in marcia sul presupposto della regolarità del percorso e del viaggio”*; (ii) ed affermava: che risultava provato, per ammissione dello stesso incolpato, che questi, benché avvisato, sia pure genericamente, e pertanto pur consapevole del contrattempo che avrebbe ritardato l'arrivo del difensore della controparte, aveva richiesto, alle 10.35 e pertanto cinque minuti dopo l'orario fissato per l'udienza, che il Giudice procedesse in assenza della controparte, chiedendo ed ottenendo anche la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni; che le norme deontologiche di cui era stata contestata la violazione, imponevano all'avvocato generali doveri di lealtà e correttezza (art. 6 cod. deont.), *“che diventano ancor più pregnanti e da mantenere “sempre”, allorquando si discuta di comportamenti “nei confronti di colleghi”* (art. 22 cod. deont.); che nell'attività giudiziale, alla quale si riferisce l'art. 23 cod. deont., l'avvocato deve *“rispettare il doppio dovere di fedeltà al mandato e di salvaguardare il rapporto di colleganza, “ispirando la sua condotta”, al contemperamento “per quanto possibile” delle due esigenze”*; che l'avv. B.

non aveva avuto riguardo per tale finalità della norma, attendendo solo cinque minuti e chiedendo ed ottenendo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, così facendo decadere la controparte dalla prova e da eventuali richieste di rinvio dell'incombente e (o) da ulteriori richieste; né vale richiamare la circostanza dell'avvenuta rimessione in termini, essendo *“infatti pacifico che, in applicazione dei precetti deontologici sopra richiamati, nell'ipotesi di mancata comparizione del collega all'udienza civile, l'avvocato presente dovrebbe chiedere il semplice rinvio dell'udienza e, solo ove il rinvio non venga concesso dal giudice, l'avvocato presente potrà procedere alla trattazione della causa, peraltro senza pregiudicare, per quanto possibile, il diritto della controparte di contraddire in un momento successivo”*; che nel caso invece l'avv. B., *“manifestando intolleranza verso il ritardo del collega di controparte e addirittura ritenendo pregiudizialmente strumentale la condotta avversaria”*, non aveva concesso né una congrua attesa, *“né un margine di contraddittorio – con una richiesta di un seppure breve rinvio – con salvezza dei diritti avversari”*; che ricorreva pertanto la violazione contestata, da ritenersi non grave anche alla luce delle giustificazioni addotte dall'incolpato; che era da ritenersi congrua la sanzione dell'avvertimento, anche in considerazione dell'assenza di pregiudizi disciplinari e dell'anzianità di iscrizione (1963).

Con rituale ricorso l'avv. B. ha impugnato tale decisione.

Premesse le difese svolte nel giudizio, il ricorrente si duole della circostanza che il Consiglio dell'Ordine abbia considerato esclusivamente il fatto che egli aveva chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni trascorsi *“cinque minuti dall'inizio dell'udienza”*, nonostante la genericità della comunicazione telefonica del ritardo e nonostante che il codifensore locale, l'avv. S., non fosse comparsa e non avesse dato avviso della sua assenza, nonché ignorando il comportamento degli avvocati F. e N. nella conduzione del processo.

Il Consiglio non avrebbe considerato: (i) il comportamento dell'avv. F. che non aveva mai giustificato l'assenza del teste P. ed aveva tenuto una condotta processuale dilatoria; (ii) la mancata comparizione dell'avv. S., non giustificata in occasione dell'udienza né in quella successiva, con indicazione *ex post* di un impedimento che, attenendo alla sua organizzazione professionale, era irrilevante; il comportamento omissivo dell'avv. S. sarebbe *“gravemente lesivo degli interessi del suo cliente, ma altresì tale da assorbire e vanificare, in ipotesi, l'eventuale dovere di attesa dell'avv. B., poiché appare indubbio, da un lato, che l'Avv. R. S. aveva senz'altro l'obbligo di comparire all'udienza; dall'altro, che la sua mancata comparizione, essendo essa difensore e procuratore, comportava, comunque, necessariamente la decadenza ai sensi dell'art. 208 c.p.c., per il quale “se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o prose-*

guirsi la prova, il G.I. la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne richieda l'assunzione"; (iii) la negligenza, deontologicamente rilevante, dell'avv. N., che aveva ommesso di avvertire del ritardo lo studio del ricorrente, "preferendo telefonare all'ora dell'udienza dando comunicazione generica del ritardo alla cancelleria"; (iv) "con logico equilibrio le prove, ancorchè non dirette, circa i tempi necessari all'Avv. N., onde raggiungere Cles ..."; "Un più attento esame in proposito avrebbe senz'altro evitato di argomentare esclusivamente sulla esiguità temporale tra l'ora delle generica comunicazione del ritardo (10:30) e quella della chiusura dell'udienza (10:35): la "minima attesa", infatti, può assumere connotazione di rilevanza deontologica solo in quanto essa venga confrontata con l'ora di effettivo arrivo, la quale – in forza delle argomentazioni versate nelle memorie difensive – non può che essere collocata, quantomeno, fra le ore 11 e le ore 11:15"; conseguentemente, l'inattendibilità della versione dei fatti offerta dall'avv. F. e dell'avv. N. circa l'ora (10.45) dell'arrivo della seconda; (v) "l'irrilevanza sostanziale della mancata maggior attesa da parte" del ricorrente, considerato il reale ritardo dell'avv. N.: da una parte la comunicazione del ritardo era stata generica, dall'altro il ricorrente non poteva ritenersi onerato dell'attesa per un tempo indefinito, talché "la richiesta di dichiarazione di decadenza dell'audizione del teste P. e di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto legittimamente formulate oltre le ore 10:35, nessuna diversa conseguenza avrebbe prodotto"; (vi) l'insussistenza di pregiudizi, attesa l'avvenuta rimessione in termini.

Nel lamentare una lettura astratta degli artt. 6 e 22 cod. deont., non volta "a tutelare ... un interesse concreto proprio del collega che asserisce l'offesa", quando "solo un interesse concreto può legittimare qualsiasi azione sia penale che civile, concretezza che nella fattispecie appare assolutamente assente", chiede il proscioglimento.

Con nota datata 5.3.2013, depositata prima della trattazione dell'impugnazione, il ricorrente si intrattiene ulteriormente sulla ricostruzione del reale tempo di percorrenza e del conseguente orario di arrivo, che giunge a collocare dopo le 11.45. Afferma la propria buona fede circa la da lui ritenuta strumentalità delle ripetute assenze del P. e che le violazioni commesse dall'avv. N. e dall'avv. S. parrebbero "assolutamente vanificare" la violazione ritenuta dal Consiglio dell'Ordine in quanto avrebbero avuto "natura e funzione ingannatoria e fuorviante" in ordine al suo contegno, non potendogli comunque "essere imposto un obbligo di attesa indeterminata del collega ritardatario", che aveva comunicato un ritardo "leggero", mentre esso avrebbe superato un'ora ed un quarto e forse più. All'attesa di cinque minuti non sarebbe da attribuirsi alcuna "rilevanza effettuale", posto che una maggiore attesa, a meno che non avesse raggiunto almeno l'ora ed

un quarto, sarebbe stata comunque inutile.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il fatto contestato all'incolpato è pacifico, sia per ammissione dello stesso incolpato, sia in considerazione del tenore del verbale dell'udienza del 17.6.2008 (agli atti), che risulta così formulato: *“All'udienza del 17/6/08 alle ore 10,35 è presente il solo avv. B. G. il quale chiede che, in assenza del procuratore di controparte, e del teste P., il giudice voglia fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il GI, dato atto che il teste, ricercato nell'aula di udienza e nella sala testimoni, non è presente e che parimenti non è presente il procuratore di parte opponente né suo sostituto, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/2/09 ore 9.30”*.

E' dunque pacifico che l'avv. B., pur avvisato del ritardo, cinque minuti dopo l'orario fissato per l'udienza ha domandato ed ottenuto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Come si è ricordato l'incolpato non contesta tale suo comportamento, ma ritiene che esso sia giustificato o comunque scriminato dal contegno dei legali della controparte, gli avvocati F. e S., e del sostituto del primo, che avrebbe dovuto partecipare all'udienza, l'avv. N..

E si duole della circostanza che il Consiglio dell'Ordine non abbia correttamente valutato tale contegno.

Ma la critica non coglie nel segno.

Non è infatti seriamente dubitabile che la condotta dell'avv. B. non sia stata rispettosa dei doveri di comportamento di cui agli artt. 6, 22 e 23 cod. deont. previg..

Egli, infatti, al corrente dell'incidente occorso al difensore della controparte, non ha inteso attendere, se non per l'insignificante tempo di cinque minuti, chiedendo poi la fissazione della precisazione delle conclusioni, consapevole della circostanza che in tale modo determinava la decadenza della controparte dalla facoltà di far sentire il testimone P. (oltre che la decadenza dalle ulteriori attività difensive da svolgersi prima della chiusura dell'istruttoria che la controparte avesse inteso svolgere).

E la conferma della compatibilità di un atteggiamento di maggiore tolleranza con il dovere di difesa richiamato dall'art. 23 cod. deont. previg. è data dalla circostanza che la controparte, valendosi della norma specificamente prevista per ovviare alle decadenze verificatesi per causa non imputabile (al tempo l'art. 184-bis c.p.c.), ha ottenuto la remissione in termini.

Né soccorrono, nel senso preteso dal ricorrente, i comportamenti che avrebbero tenuto gli avvocati F., S. e N., ai quali l'incolpato muove contestazioni quanto meno irrile-

vanti nel presente giudizio.

Si sono riportate in dettaglio le difese dell'avv. B. proprio per rendere evidente l'irrilevanza (se non l'infondatezza) di tali contestazioni, che non valgono ad escludere la correttezza della decisione impugnata.

Quanto all'avv. F., la pretesa condotta dilatoria della causa, se sussistente, avrebbe potuto essere sanzionata dal Tribunale con gli strumenti previsti dalla legge processuale, ma non giustificava certo l'iniziativa assunta dall'incolpato.

Quanto all'avv. S., la sua assenza all'udienza era del tutto giustificata, posto che era stato previsto che all'udienza partecipasse l'avv. N., talché alcuna negligenza può ravvisarsi nella condotta della prima.

Quanto agli avvocati F. e N., l'indicazione di una non veritiera ora di arrivo, oltre ad essere affidata a mere supposizioni concernenti i tempi di percorrenza, non fa venir meno la circostanza decisiva che, indipendentemente dall'effettiva entità del ritardo, l'avv. B. ha inteso attendere solo cinque minuti.

Quanto all'avv. N.: (i) la mancata precisazione dell'entità del ritardo (al dibattimento l'avv. N. ha parlato di un "leggero" ritardo) non giustifica comunque un'attesa di soli cinque minuti; (ii) la circostanza che non avesse ritenuto di avvertire direttamente l'avv. B., qualora la si volesse ritenere rilevante, ma non si vede come, è superata dal fatto che l'avviso del ritardo non solo era comunque stato dato, ma era pervenuto a conoscenza dell'incolpato; (iii) uguale considerazione va fatta per la circostanza che l'avviso sia stato dato alle 10.30, ora dell'udienza, che comunque sembra contrastare con quanto riferito al dibattimento dall'avv. N. (che appare aver temporalmente collegato la chiamata al momento della foratura); (iv) il mancato avviso all'avv. S., oltre ad essere stato smentito dall'avv. N. al dibattimento, non sarebbe comunque rilevante, posto che, come ricordato, la partecipazione all'udienza era stata assicurata mediante l'accesso a Cles dell'avv. N., talché l'avv. S. si era legittimamente impegnata in altra occupazione.

Né appare rilevante discutere della durata di un'eventuale maggiore attesa da parte dell'avv. B., posto che il tema sul quale il Consiglio dell'Ordine era chiamato a pronunciarsi era se nella fattispecie l'aver atteso cinque minuti e poi avere chiesto (ed ottenuto) la fissazione della precisazione delle conclusioni fosse da ritenere un comportamento irrispettoso degli artt. 6, 20 e 23 cod. deont. previg..

Così come non appare rilevante affermare che l'avvenuta rimessione in termini escluda qualsiasi pregiudizio, posto che essa, oltre a non far venir meno la rilevanza disciplinare della condotta dell'avv. B., rappresenta la conferma, come ha correttamente ritenuto il Consiglio dell'Ordine, che l'incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;
visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22
gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria